



Scheda informativa

Stato: marzo 2015

Registro svizzero delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (SwissPRTR)

SwissPRTR è il registro svizzero delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Accessibile al pubblico, fornisce informazioni sulle emissioni di determinate sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo nonché sui trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico. Il registro contribuisce in tal modo a informare il pubblico sulla situazione ambientale e a ridurre l'inquinamento in Svizzera.

La **base giuridica** del registro SwissPRTR è l'ordinanza del 15 dicembre 2006 concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (**OPRTR**).

Lista di controllo: importanza dell'OPRTR nel settore del riciclaggio e del trattamento di rifiuti speciali

1. Obbligo di notifica secondo l'allegato 1 numero 5 lettera a OPRTR

1.1 Basi

Sono soggette all'obbligo di notifica secondo l'allegato 1 numero 5 lettera a OPRTR le aziende che gestiscono impianti di incenerimento, pirolisi, **riciclaggio**, trattamento chimico o deposito di **rifiuti speciali** con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno.

Il **riciclaggio** è inteso come riciclaggio ai sensi dell'OPRTR. Conformemente all'allegato 1 numero 5 lettera a OPRTR sono tuttavia **soggette all'obbligo di notifica soltanto le aziende che riciclano rifiuti speciali**.

Sono applicati i metodi di riciclaggio contemplati nell'allegato 3 OPRTR. Tali metodi sono elencati qui di seguito con il relativo codice secondo l'allegato 2 OLTRif:

Metodi di riciclaggio secondo l'allegato 3 numero 2 OPRTR	Codice del metodo di riciclaggio secondo l'allegato 2 OLTRif
Utilizzazione come combustibile (tranne nel caso della combustione diretta) o come altro mezzo per produrre energia	R1
Recupero/rigenerazione di solventi	R2
Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come sol-	R3

Metodi di riciclaggio secondo l'allegato 3 numero 2 OPRTR	Codice del metodo di riciclaggio secondo l'allegato 2 OLTRif
venti	
Riciclaggio/recupero di metalli e di composti metallici	R4
Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche	R5
Rigenerazione di acidi o di basi	R6
Recupero di componenti che servono a captare gli inquinanti	R7
Recupero di componenti di catalizzatori	R8
Raffinazione di oli esausti o altre possibilità di reimpiego di oli esausti	R9
Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	R10
Utilizzazione di residui ottenuti con uno dei metodi indicati in questa parte	R11
Scambio di rifiuti per sottoporli a uno dei metodi indicati in questa parte	R12 ^{a)}
Raccolta di sostanze per sottoporle a uno dei metodi indicati in questa parte	R13 ^{b)} (inclusi i codici R151, R152, R153)

^{a)} Per motivi statistici, se si tratta di traffico interno, invece del codice R12 si deve utilizzare il rispettivo codice R152 o R153.

^{b)} Per motivi statistici, se si tratta di traffico interno, invece del codice R13 si deve utilizzare il rispettivo codice R151, R152 o R153.

1.2 Obbligo di notifica in base alle attività

Presupposti: le aziende di riciclaggio soggette all'obbligo di notifica devono gestire un impianto o diversi impianti che soddisfino tutti i criteri di cui all'allegato 1 numero 5 lettera a o lettera g OPRTR.

"Impianti di incenerimento, pirolisi, riciclaggio, trattamento chimico o deposito di rifiuti speciali con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno"

Attività	Obbligo di notifica secondo l'OPRTR? Motivazione
Aziende di riciclaggio in generale	Obbligo di notifica soltanto se sono soddisfatti tutti i presupposti relativi agli impianti secondo l'allegato 1 numero 5 lettera a OPRTR.
<ul style="list-style-type: none"> • Commercio di rifiuti speciali • Deposito temporaneo di rifiuti speciali • Macinazione e selezione meccanica di 	Non soggetti all'obbligo di notifica. Le attività elencate sono considerate metodi di riciclaggio (codici OLTRif R12 o R13 inclusi i codici R151 – R153) secondo

Attività	Obbligo di notifica secondo l'OPRTR? Motivazione
rifiuti speciali <ul style="list-style-type: none"> • Essiccazione di fanghi (rifiuti speciali) • Mescolamento di rifiuti speciali (ad es. con segatura) • Preparazione di emulsioni • Filtrazione di rifiuti speciali liquidi 	l'allegato 3 numero 2 OPRTR ma non comportano alcun obbligo di notifica se l'azienda svolge esclusivamente tali attività preliminari al riciclaggio senza effettuare detto riciclaggio. L'obbligo di notifica vige inoltre soltanto se si tratta di rifiuti speciali.
<ul style="list-style-type: none"> • Smantellamento di siti inquinati/discardie 	Non soggetti all'obbligo di notifica poiché non si tratta di un impianto per il riciclaggio o per il deposito di rifiuti speciali secondo l'allegato 1 numero 5 lettera a OPRTR.
Compostaggio	Non soggetto all'obbligo di notifica poiché non prevede il riciclaggio di rifiuti speciali.
Distillazione di solventi	I solventi sono rifiuti speciali. Inoltre, la distillazione è indicata esplicitamente come metodo di riciclaggio nell'allegato 3 numero 2 OPRTR. L'obbligo di notifica vige per gli impianti con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno.
Impianti per il trattamento del suolo (trattamento meccanico a umido, frazionamento a secco):	<p>La ricezione di materiali provenienti dal suolo e la produzione, fra l'altro, di frazioni riutilizzabili (ad es. ghiaia riciclata) sono considerate riciclaggio. L'obbligo di notifica vige soltanto se si tratta di rifiuti speciali secondo l'OTRif e se il relativo impianto presenta una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno.</p> <p>(Secondo l'OTRif, i materiali provenienti dal suolo e già dichiarati sostanze residue sono considerati rifiuti speciali).</p>

2. Obbligo di notifica secondo l'allegato 1 numero 5 lettera g OPRTR?

"Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque di scarico industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato, con una capacità superiore a 10 000 m³ al giorno"

Attività	Obbligo di notifica secondo l'OPRTR? Motivazione
Trattamento delle acque di scarico presso i commercianti di materiali usati	Obbligo di notifica secondo l'allegato 1 numero 5 lettera g OPRTR soltanto se sono soddisfatti tutti i presupposti relativi a un simile impianto.

<i>Attività</i>	<i>Obbligo di notifica secondo l'OPRTR? Motivazione</i>
Trattamento delle acque di scarico presso le aziende di riciclaggio di materiali usati	<p>Obbligo di notifica secondo l'allegato 1 numero 5 lettera g OPRTR soltanto se sono soddisfatti tutti i presupposti relativi a simili impianti.</p> <p>Eventualmente, obbligo di notifica anche qualora vengano soddisfatti i presupposti relativi agli impianti di cui all'allegato 1 numero 5 lettera a OPRTR.</p>
Riciclaggio di acque di scarico all'interno dell'azienda	I flussi di riciclaggio puramente interni non sono soggetti all'obbligo di notifica finché tali acque non vengono evacuate all'esterno dell'azienda.

Abbreviazioni

OLTRif	Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1)
OPRTR	Ordinanza del 15 dicembre 2006 concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (OPRTR)